

Dott. Agr. Bertani Simone
UFF CARPINETI : Via ss 63 Valico Cerreto, 26-Carpineti (RE)
UFF SCANDIANO : Via Brolo Sotto, 4/B – Scandiano (RE)
Ph. 3288160667
P iva 02691680355
agronomobertani@gmail.com
s.bertani@conafpec.it
Iscritto albo Dottori Agronomi Forestali RE n° 192
Polizza assicurativa obbligatoria CONAF/AIG n° IFL0006723 art 5 comma 1 DPR 137/12
www.agronomobertani.it
Consulente fitosanitario a basso impatto accreditato regione Emilia Romagna n° RER337
Patentino fitosanitario n°RE101945

COMMITTENTE

COEM SPA

sede legale - Via Cameazzo, 25 - 41042 FIORANO MODENESE -MO-
sede Amministrativa- Via Stradone Secchia,32 - 42014 ROTEGLIA -RE-
P.I.-C.F.01927780369

**Relazione tecnico agronomica
Valutazione utilizzo del suolo
Appezzamento terreno loc. Roteglia
Comune di Castellarano (RE)
STATO DI FATTO SITUAZIONE RILEVATA**

OGGETTO DELLA RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA

Il sottoscritto Dott. Agr. Bertani Simone è stato incaricato dalla azienda COEM spa al fine di redigere una relazione tecnico agronomica per valutare l'utilizzo del suolo dell'area sita in località Roteglia, comune di Castellarano (RE), posta in prossimità dell'ex sedime del Torrente Lucenta e della SP 486 R, nell'area artigianale tra le aziende COEM, Officina Valsecchia e Scatolificio la Veggia.

La superficie oggetto di approfondimento viene di seguito indicata e ricalca l'areale delimitato da piani PTCP RE e PSC comune di Castellarano come area boscata lettera I (Art. 38 punto 2 PTCP RE)

La valutazione effettuata approfondirà le caratteristiche del soprassuolo presente e nello specifico si evidenzierà la presenza o meno di superficie boscata alloctona od altro rilevato.

1 Area oggetto di valutazione

1.1-Inquadramento catastale

L'area oggetto di valutazione è situata in comune di Castellarano (RE) censita al NCT del medesimo comune al Foglio 59 Mappali 139, 144, 150, 169, 172, 175 totali o parziali e ricomprende la zona di perimetrazione dell'ex alveo del torrente Lucenta. La superficie complessiva oggetto di valutazione assomma a circa 0,66 ettari complessivi.

Foto GIS ortofoto area interessata



si riporta estratto catastale dei mappali oggetto di valutazione:
Foglio 59 comune di Castellarano (RE)

<i>mappale 139: immobiliare Valsecchia srl</i>
<i>mappale 144: Laveggia srl</i>
<i>mappale 150: COEM spa</i>
<i>mappale 169: Laveggia srl</i>
<i>mappale 172: Laveggia srl</i>
<i>mappale 175: Laveggia srl</i>
<i>parziale ex alveo fluviale torrente Lucenta</i>



1.2- *Inquadramento pianificazione urbanistica e territoriale*

L'area oggetto di intervento viene inquadrata nei seguenti strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale:

- ❖ **A-** PSC di Castellarano (RE) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n . 34 del 23-05-2016 :

Vincoli

- Sistema forestale e boschivo. Recepimento del D.Lgs. 227/2001. Recepimento del PTCP 2010 (artt. 36 e 38 NA PTCP) .
- Si tratta dei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.
- Il Sistema forestale boschivo è soggetto a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela dettati dalle Norme del PSC e dalle norme sovraordinate vigenti.

- ❖ **B-** PTCP Provincia di Reggio Emilia 2010 adottato dal Consiglio Provinciale con atto n°92 del 06/11/2008 e approvato con atto del Consiglio Provinciale n° 124 del 17/06/2010 :

La definizione di ambito boscato viene esplicata dall'Art. 38 PTCP RE al punto 1 e ricomprende:

1. **P** Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi ed in ogni caso le formazioni boschive del piano basale o submontano, le formazioni di conifere adulte, i rimboschimenti recenti, i castagneti da frutto abbandonati, le formazioni boschive con dominanza del Faggio ed i boschi misti governati a ceduo.

La superficie oggetto di valutazione viene indicata come da Art. 38 (ex Art. 9) PTCP e relativi articoli PSC al punto 2 lettera I di suddetto articolo, ovvero come:

“formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone”. In tavola 8.1 PSC

Legenda PSC vincoli sistema forestale e boschivo Tav. 8.1


Boschi Artt. 17 e 53 NTA

a - Querceti submesofili ed altre latifoglie miste
b - Querceti xerofili
c - Formazioni igrofile ripariali o di versante
d - Castagneti da frutto abbondanti o irregolari

e - Formazioni di pino silvestre dominante o in boschi misti con latifoglie
h - Rimboschimenti
i - Formazioni a dominanza di specie colonizzatrici alloctone
★ - Piante meritevoli di tutela

— Filari meritevoli di tutela
■ Sito archeologico Gambarata Artt. 29 e 30 NTA



Estratto tavola 8.1 PSC area oggetto di valutazione



❖ **C-** PTPR Regione Emilia Romagna deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/1/1993:

- “Sistema forestale e boschivo” Art 10;
- Unità di paesaggio n° 15 PTPR “collina reggiana e modenese”


Estratto PTPR



1.3 -Inquadramento ambientale e geografico

L'area oggetto di valutazione è posta in territorio di perialveo fluviale pianeggiante o leggermente declive nel comune di Castellarano, ad una quota di 190 m slm, inquadrata in zona pedoclimatica collinare, nella zona idrografica del bacino del fiume Secchia sponda SX e sull'area di ex sedime del torrente Luenta.

Estratto posizionamento ctr



2.1 Valutazione agronomica

L'appezzamento oggetto di valutazione si compone da un totale di superficie catastale di circa 6.600 mq (0.66.00 ettari).

L'area viene inquadrata come formazione boscata con presenza di specie alloctone colonizzatrici e quindi da definizione sono presenti essenze arboree non autoctone con formazioni arboree di recente sviluppo.

Da valutazione in campo emerge che:

- Non sono presenti specie vegetali oggetto di tutela ai sensi della LR 2/77.
- Non sono presenti esemplari arborei oggetto di tutela specifica quali alberi patriarchi o di particolare interesse naturalistico censiti e tutelati a livello provinciale, regionale o nazionale.
- Nello specifico la zona oggetto di valutazione vede la presenza di alberi sparsi e aree limitrofe con presenza di arbusti ed alberi cespugliati.
- L'appezzamento può essere considerato omogeneo per caratteristiche agronomiche e di utilizzo del suolo.

2.2 – Descrizione situazione rilevata al suolo

Dal sopralluogo effettuato in data martedì 04-05-2021 è stato possibile valutare come siano presenti alcuni alberi isolati appartenenti ad essenze arboree di scarso pregio quali *R. pseudoacacia*, *P. alba*, *S. alba*, *A. campestre*, posti su copertura erbacea od arbustiva costituita principalmente da rovo selvatico.

Vaste zone dell'area sono completamente prive di vegetazione arbustiva od arborea e sono adibite a spiazzo a terra battuta o con presenza di fondo inghiaiato. Sono presenti attrezzature o macchinari di vario tipo e tettoie o strutture temporanee.

Localizzazione materiale fotografico primo stralcio




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Localizzazione materiale fotografico secondo stralcio



Foto 4



Foto 5



Foto 6



3.1 - Conclusioni agronomiche e normative

Da un punto di vista agronomico si può definire la superficie suddetta non boscata, in quanto non si presenta una copertura arborea e arbustiva uniforme sull'appezzamento. Anche da un punto di vista generale, si può dire che l'area non sia caratterizzata dalla presenza di bosco, inteso come habitat ed ecotipo a copertura arborea continua, con relazioni specifiche tra le specie e in connessione fra loro.

Da un punto di vista normativo, in base alla normativa vigente ed adottata dagli enti pianificatori, si riporta l'estratto normativo che caratterizza la definizione di bosco.

Nello specifico, il “**DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. (GU n.137 del 15-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 149)**” all'Art 2 comma 6 da una definizione di “**bosco**”, derivata dalla definizione FAO adottata dall'INFC, come recepito dal DL 34 del 3-4-18 Art.3 punto 3. poi utilizzata nella pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale:

“Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 (ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi).

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti”.

Estratto DL 34 03-04-2018 art 3 punto 3 ripreso dalla circolare Ministero Ambiente tutela Territorio e Mare del 27-11-2020:

“3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza

media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”

Da una verifica in campo, è stato acclarato che la superficie areale ricoperta da arbusti e vegetazione arborea risulta nel complesso inferiore ai 2.000 mq previsti dalla normativa, la larghezza di tali fasce è su tutto l'appezzamento inferiore ai 20 m e la superficie arborea vera e propria (h > 3 m) è inferiore al 20 %, a causa della tipologia varietale e dell'età degli esemplari vegetali presenti.

Sono inoltre presenti fasce non boscate, ed anzi utilizzate a deposito temporaneo di attrezzature e strutture temporanee.

Da tali elementi si può evincere che la superficie oggetto di valutazione non rientra nei parametri che definiscono un bosco, autoctono od alloctono che sia.

Reggio Emilia li 12_05_2021

Il tecnico

Dott Agr Bertani Simone



Allegati

- **Estratto di mappa 1:2000**
- **Estratto PSC**
- **Estratto PTCP**
- **Estratto PTR**